Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 9 dell'11 gennaio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 7

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Decreti concernenti criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di circhi e spettacolo viaggiante, danza, fondazioni lirico-sinfoniche, musica e teatrali.

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 ottobre 2007.

Criteri generali e percentuali di ripartizione quote Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 5, in forza del quale la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche a decorrere dall'anno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Criteri generali e percentuali di ripartizione

1. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dall'art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito indicato come «decreto legislativo», è attribuita sulla base dei seguenti criteri:

a) è determinata nel 65 per cento della quota una sub-quota da erogare in considerazione dei costi di produzione conseguenti dagli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

b) sono determinate, in relazione alla lettera *a)* che precede, due frazioni pari ciascuna al 2 per cento della medesima sub-quota finalizzate alla considerazione degli interventi di riduzione delle spese;

c) è determinata nel 25 per cento della quota una sub-quota da erogare in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione nell'anno cui afferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

d) è determinata nel 10 per cento della quota una sub-quota da erogare in considerazione della qualità artistica dei programmi.

Art. 2.

Indicatori di rilevazione della produzione

1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione di cui la fondazione è intestataria quale titolare del sistema di emissione SIAE o organizzatore per soggetti terzi nelle seguenti misure:

a) per il genere lirica, che sarà eseguito da un numero di non meno di quarantacinque professori d'orchestra salvo il caso di opere con numero inferiore prescritto in partitura, punti 10 per la lirica con impiego di oltre cento elementi in scena ed in buca orchestrale, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a cento elementi in scena ed in buca orchestrale;

b) per il genere balletto, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di un punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni;

c) per il genere concertistica, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto o semiscenica, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di attività anche di genere diverso, il punteggio attribuito a ciascuna è pari al 50 per cento di quello previsto per l'attività corrispondente sino ad un massimo di due per manifestazione, con attribuzione dei punti o frazioni di punto al corrispondente genere.

2. Per l'attività del genere concertistica della Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione arena di Verona sono ridotti della metà.

3. A decorrere dalla ripartizione afferente l'anno 2010, gli indicatori di rilevazione della produzione di cui al comma 1, quanto alla rilevazione dei programmi di attività offerta da ciascuna Fondazione, sono integrati nelle seguenti misure:

a) per il genere lirica, punti 11 per lirica con impiego di oltre centocinquanta elementi in scena ed in buca orchestrale;

b) per il genere balletto, punti 5,5 per il balletto con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a quarantacinque.

4. Al fine di comprovare l'attività sovvenzionata, è ammessa, per non più del 20 per cento di ciascun genere, la produzione svolta presso altri organismi ospitanti intestatari dei relativi borderò. Nel caso di produzione svolta presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione può essere comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e trasmissione all'amministrazione vigilante di una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo ospitante, in forma di autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 3.

Riparto delle quote

1. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, relativa alla considerazione dei costi degli organici funzionali, è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale di ogni singola fondazione ed il valore totale dei minimi tabellari degli organici. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo determina il valore di costo attribuibile alle figure professionali previste negli organici funzionali prive di contratto nazionale di lavoro.

2. La prima frazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, pari al 2 per cento della sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è ripartita in base alle percentuali ricavate dai rapporti tra il punteggio complessivo dell'attività dell'ultimo anno consuntivato da ciascuna fondazione ed il valore dei costi totali della produzione, sottratti quelli non riferibili alla produzione calcolata ai sensi dell'art. 2, secondo le determinazioni del direttore generale per lo spettacolo dal vivo.

3. La seconda frazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, pari al 2 per cento della sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è ripartita, in percentuale, a favore delle sole fondazioni che risultino avere conseguito un valore positivo nella variazione tra i rapporti registrati negli ultimi due esercizi consuntivati, da ciascuna fondazione, tra ricavi da biglietteria e costi totali della produzione, sottratti quelli non riferibili alla produzione calcolata ai sensi dell'art. 2, secondo le determinazioni del direttore generale per lo spettacolo dal vivo. Qualora nessuna fondazione consegua un valore positivo, l'importo della frazione di sub-quota è destinata alla valutazione degli elementi qualitativi di cui al comma 5.

4. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, relativa alla considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione nell'anno cui afferisce la ripartizione, è ripartita in base a percentuali distinte per genere lirica, genere balletto e genere concertistica, ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell'attività a pagamento, come specificata dall'art. 2, realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici per genere delle fondazioni.

5. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, relativa alla valutazione degli elementi qualitativi dell'attività proposta, è ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, che determina un giudizio, espresso in punteggio percentuale attribuito a ciascuna fondazione concorrente, prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, alla direzione artistica, all'entità e varietà della produzione e dei titoli offerti, nonché ai seguenti elementi:

a) inserimento nei programmi annuali di attività artistica di opere di compositori nazionali;

b) coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, e realizzazione di coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori;

c) incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, con particolare riguardo alla committenza di nuove opere e al loro eventuale allestimento in prima assoluta nell'anno considerato;

d) previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

e) misura delle facilitazioni e dell'offerta di biglietti per famiglie, giovani, disabili, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2006 «Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche», in materia di promozione del pubblico;

f) spazio riservato alla musica e al repertorio contemporaneo, alle giovani generazioni di artisti, all'innovazione del linguaggio;

g) numero di prove programmate;

h) allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione;

i) attività collaterali, segnatamente quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettività;

l) adeguatezza del cartellone di attività alla domanda, anche in relazione all'offerta degli esercizi precedenti.

Art. 4.

Partecipazione dei privati

1. All'atto della partecipazione dei soggetti privati approvata con il procedimento di cui all'art. 8 del decreto legislativo, sulla quota del fondo spettante alla singola fondazione in base al presente decreto, è operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione, da parte dei soggetti privati diversi dai partecipanti pubblici obbligatori di cui all'art. 12,

comma 2, del decreto legislativo. La riduzione è operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione della deliberazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo.

2. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 1 sono destinati al sostegno delle altre attività musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 5.

Procedimento di erogazione

1. Le fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo può richiedere l'invio della documentazione di cui al presente decreto anche per via telematica.

2. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, determinato il riparto in valori percentuali delle subquote e frazioni, ai sensi dell'art. 3, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle fondazioni, provvede ad acquisire il parere della Commissione consultiva per la musica. Le fondazioni sono altresì tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 1° novembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, i programmi analitici dell'attività, pena la decadenza dal riparto di cui all'art. 3, comma 5.

3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno.

4. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all'attività effettivamente realizzata nell'anno precedente, distinta per generi della produzione e singole rappresentazioni ed esecuzioni, come considerati dall'art. 2 e valutati in sede di riparto. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, accompagnato da una relazione analitica sull'attività svolta, con diretto riscontro e riferimento a quanto previamente dichiarato nei programmi analitici di attività in sede di riparto, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo.

5. L'accertamento, a mezzo della dichiarazione di cui al comma 4, di attività annuale inferiori a quelle valutate per ogni fondazione in sede di riparto, comporta riduzione della quota di cui all'art. 3, comma 4, in misura doppia rispetto alla percentuale di flessione dell'attività, senza possibilità di compensazione di punti per generi. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del presente comma sono ripartiti tra le altre fondazioni se non soggette a riduzione nell'ambito del medesimo genere di attività. La variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività valutati in sede di riparto è sottoposta nuovamente alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione della sub-quota di contributo di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Non sono riconosciuti i costi artistici per cantanti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, ivi compresi quelli per le compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo, qualora essi eccedano la misura del 15 per cento dei costi della produzione. In tal caso, il contributo assegnato viene decurtato dell'importo eccedente, ferma restando l'applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 2006 «Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche». I costi artistici sono comunque omnicomprensivi.

Roma, 29 ottobre 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 177

DECRETO 8 novembre 2007.

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attività di danza

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle attività di danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività di danza considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival.

3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, sostenendo vari linguaggi coreutici, propri di ambiti e culture diverse, con particolare riferimento alla contemporaneità;

b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura coreutica, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;

d) promuovere nella produzione coreutica la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze;

e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

f) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;

g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

h) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;

i) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo

1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5.

2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Sono considerati ai fini della determinazione della base quantitativa i seguenti costi:

a) per l'attività di produzione, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo della danza o soggetti terzi impiegati prevedono di versare, presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;

b) per i soggetti della distribuzione, quelli concernenti le compagnie di danza ospitate, con riferimento ai compensi corrisposti, nonché quelli concernenti la promozione, la pubblicità, la gestione delle sale e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti;

c) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione della sala, la promozione del pubblico e la pubblicità;

d) per l'attività di promozione e per gli enti di promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali;

e) per i corsi di perfezionamento professionale, quelli concernenti i compensi per i docenti e quelli concernenti le spese organizzative, con esclusione delle spese generali;

f) per le rassegne ed i festival, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali come specificato nella lettera *a)* del presente comma, nonché quelli concernenti l'ospitalità con riferimento ai compensi corrisposti alle compagnie, la promozione, la pubblicità e l'attrezzatura tecnica necessaria agli allestimenti;

g) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi;

h) per le attività all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti.

4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entità delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

5. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.

6. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. È ammesso l'ingresso gratuito per le rappresentazioni svolte in edifici scolastici o presso luoghi di interesse storico-artistico entro il limite del dieci per cento dell'intera attività, con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, già considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.

7. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto.

Art. 4.

Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attività di danza e per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo.beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore danza». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attività all'estero in più Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a);*

c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;

d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

e) indicazione della regione in cui si svolge l'attività prevalente del soggetto.

2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore della danza. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze.

3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.

4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo.

5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine per la presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori.

6. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.

7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la direzione generale trasmette alle regioni in formato elettronico le domande pervenute, entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse.

8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo.

Art. 5.

Valutazione qualitativa

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione.

2. La Commissione tiene conto:

a) della qualità artistica dei progetti;

b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia.

3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:

a) direzione artistica;

b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico;

c) qualificazione professionale e rilievo artistico dei coreografi impiegati;

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;

e) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;

f) rappresentazione di opere di autori viventi;

g) esecuzione dal vivo della parte musicale;

h) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione;

i) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza;

l) adeguatezza del numero di prove programmate;

m) impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i trenta anni;

n) partecipazione a festival e a rassegne di rilevanza nazionale o internazionale;

o) realizzazione di iniziative di promozione del turismo culturale;

p) partecipazione a progetti interdisciplinari realizzati anche con soggetti operanti in altri settori dell'arte e della cultura.

4. Il parere di cui al comma 2, lettera *b)*, viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo.

5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:

a) l'andamento del numero degli spettatori paganti, nonché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;

b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.

6. Per l'attività degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, la Commissione tiene in particolare conto dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attività di danza con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda di spettacoli di danza.

7. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la validità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto:

a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;

b) della località e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante nonché dell'istituzione ospitante;

c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.

L'entità del contributo non può superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.

8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.

Art. 6.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione può prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili, concedendo la facoltà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. L'Amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:

a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta;

b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta;

c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle giornate lavorative e degli scritturati;

d) incassi delle recite effettuate;

e) numero delle prove per ciascuno spettacolo;

f) numero delle regioni e piazze visitate;

g) personale stabilmente impiegato;

h) versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attività sovvenzionata.

4. Per le attività all'estero, devono essere altresì trasmesse la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attività e il numero delle manifestazioni effettuate, nonché le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui al all'art. 2, comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.

6. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

8. L'importo del contributo è proporzionalmente diminuito quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.

9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.

Art. 7.

Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, è disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme già eventualmente versate.

Art. 8.

Compagnie di danza

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi di produzione della danza, che svolgono un'attività di interesse pubblico, garantendo la diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovendo la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica e che effettuano, per almeno sei mesi l'anno, un minimo di trenta rappresentazioni e di quattrocento giornate lavorative. Almeno il trenta per cento dei minimi di attività deve essere effettuato in una regione diversa da quella in cui ha sede la compagnia. Sono prese in considerazione anche più recite effettuate nella stessa giornata.

2. L'attività recitativa svolta dalle compagnie in Paesi dell'Unione europea è riconosciuta entro il limite del trenta per cento dell'attività svolta.

Art. 9.

Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio della predetta regione e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività, in aggiunta a quella effettuata nella regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere riconosciuto un solo organismo per regione finanziato ai sensi del presente articolo.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di almeno trenta giornate recitative effettuate da organismi, per almeno il novanta per cento di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica. Le giornate recitative devono essere distribuite in modo da garantire la presenza in almeno due province, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione della danza sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea;

e) progetto di informazione, promozione e formazione del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza della danza, con la promozione di incontri con gli artisti, attività editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed universitario;

f) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell'anno precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria, ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi stessi.

Art. 10.

Esercizio teatrale

1. Può essere concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della pubblicità e della promozione del pubblico in presenza dei seguenti requisiti:

a) possesso delle prescritte autorizzazioni;

b) programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza nei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e/o il 1° ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

Accademia nazionale di danza

1. L'Accademia nazionale di danza può ricevere un contributo sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.

2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, può essere concesso un contributo per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.

Art. 12.

Promozione della danza e perfezionamento professionale

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati che realizzano progetti di:

a) promozione, divulgazione e informazione nel campo della danza nonché di valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, con carattere istituzionale e continuativo, con esclusione di attività produttiva, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e della danza;

c) promozione delle finalità relative alla raccolta di documentazione ed informazioni, effettuazione di ricerche sulle attività di danza, realizzazione di forme di coordinamento organico e continuativo della produzione di danza e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, sostegno alle compagnie italiane di ricerca e di innovazione della danza contemporanea nonché ai giovani coreografi nello sviluppo della loro progettualità artistica, anche attraverso collegamenti con festival, rassegne e teatri, al fine di agevolarne l'inserimento nel mercato. Tali soggetti devono ricevere sovvenzioni da uno o più enti locali da almeno tre anni e devono aver ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

Art. 13.

Rassegne e festival

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contributo previste dal presente decreto, a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale ed internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo della cultura della danza, alla integrazione della danza con siti storici ed archeologici e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è concesso sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;

c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa;

d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;

e) programmazione di almeno otto rappresentazioni con prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri.

Art. 14.

Progetti speciali

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione articolate in progetto organico che abbiano finalità di sperimentare forme originali di divulgazione della danza, nonché iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi.

Art. 15.

Attività all'estero

1. Può essere concesso un contributo per le attività di danza da svolgersi all'estero, a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell'attività da parte del Paese ospitante.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

2. Per il solo anno 2008:

a) il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;

b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato;

c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, è di quindici giorni;

d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in formato elettronico entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera *c)*.

3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività di danza, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo;

b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano» relativamente alle disposizioni riguardanti la danza.

3. I requisiti di cui all'art. 8 e all'art. 10, comma 1, lettera *b)* entrano in vigore nell'anno 2009. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005.

4. I requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)* entrano in vigore nell'anno 2009, ad eccezione del minimo di giornate recitative da effettuarsi da organismi di nazionalità italiana, che entra in vigore nel 2008. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005.

Roma, 8 novembre 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 71

DECRETO 9 novembre 2007.

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 recante disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ed in particolare, regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attività musicali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle attività musicali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, corali, i festival e le rassegne, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attività di promozione, i complessi bandistici, nonché le attività all'estero.

3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi musicali, propri di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla contemporaneità;

b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;

d) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico, anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

i) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la musica di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali, dei soggetti, e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo

1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5.

2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Sono considerati, ai fini della determinazione della base quantitativa, i seguenti costi:

a) per l'attività lirica, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo musicale o soggetti terzi impiegati prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;

b) per le istituzioni concertistico-orchestrali, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera *a)* del presente comma;

c) per l'attività concertistica e corale, quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonché quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella let-

tera *a)* del presente comma. Per le attività corali per le quali non sono previsti compensi, quelli di viaggio e soggiorno;

d) per i festival e le rassegne, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera *a)* del presente comma, nonché quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonché quelli concernenti la pubblicità. Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, quelli di viaggio e soggiorno;

e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale, quelli concernenti, rispettivamente, la giuria e i docenti. Per i concorsi che prevedono premi in denaro, il relativo onere sarà valutato sino ad una somma massima di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente, limitatamente ai primi tre classificati;

f) per l'attività promozionale della musica e per gli enti di promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali;

g) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi;

h) per l'attività all'estero, quelli concernenti i viaggi e i trasporti.

4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entità delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

5. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali, sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la manifestazione oggetto di coproduzione deve essere realizzata almeno un numero di volte uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'Amministrazione, ai sensi del presente decreto.

6. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. È ammesso l'ingresso gratuito per:

a) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto;

b) le manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attività;

c) le attività corali ed i concerti d'organo.

7. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici, ivi compresi quelli relativi alle compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attività annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato. I costi artistici devono comunque sempre considerarsi omnicomprensivi.

8. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto.

Art. 4.

Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attività musicali per il settore musica o servizio attività liriche per il settore lirica, a seconda dell'oggetto dell'attività, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo.beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore musica» o «Domanda di contributo - Settore lirica», a seconda dell'oggetto dell'attività. Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attività all'estero in più Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni rispetto ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;

d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

e) dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe;

f) indicazione della regione in cui si svolge l'attività prevalente del soggetto.

2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale, ad eccezione delle attività ordinarie promosse da enti territoriali ed istituzioni ed enti pubblici. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze.

3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.

4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo.

5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine per la presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori.

6. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.

7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la direzione generale trasmette alle regioni in formato elettronico le domande pervenute, entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse.

8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo.

Art. 5.

Valutazione qualitativa

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione.

2. La Commissione tiene conto:

a) della qualità artistica dei progetti;

b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia.

3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:

a) direzione artistica;

b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico;

c) committenza di nuove opere;

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;

e) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;

f) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;

g) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali, tenendo in particolare considerazione il ruolo del capofila;

h) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;

i) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;

l) adeguatezza del numero di prove programmate;

m) l'impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con particolare riguardo per quelli selezionati ai sensi dell'art. 18 del presente decreto;

n) previsione di corsi di formazione finalizzati alla promozione dell'attività di giovani direttori, professori e cantanti lirici.

4. Il parere di cui al comma 2, lettera *b)*, viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo.

5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:

a) l'andamento del flusso degli spettatori paganti, nonché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;

b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.

6. Per i concorsi di composizione ed esecuzione musicale e per i corsi di perfezionamento professionale, la Commissione tiene particolare conto di quelli che hanno contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti.

7. Per l'attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale, la Commissione tiene particolarmente conto degli obiettivi divulgativi e promozionali che gli organizzatori concretamente si propongono e che in passato hanno conseguito, avuto riguardo all'effettivo coinvolgimento di un vasto pubblico, non necessariamente già dotato di specifica preparazione musicale.

8. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la validità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto:

a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;

b) della località, presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante, nonché dell'istituzione ospitante;

c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.

L'entità del contributo non può superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo.

9. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.

10. Per la promozione professionale di giovani esecutori la Commissione esprime il parere di cui all'art. 18 del presente decreto.

Art. 6.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione può prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili concedendo la facoltà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. L'Amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, in cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:

a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta e dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7;

b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;

c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

d) il personale stabilmente impiegato;

e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per le attività liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero, nominativi e somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata.

4. Per le attività all'estero devono essere altresì trasmesse la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attività e il numero delle manifestazioni effettuate, nonché le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.

6. L'Amministrazione procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

8. L'importo del contributo è proporzionalmente diminuito quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.

9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.

Art. 7.

Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, è disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme già eventualmente versate.

Art. 8.

Teatri di tradizione

1. Può essere concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) esclusività della direzione artistica;

b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento del programma;

c) impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana, o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali è consentito un numero minore, nonché impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione;

d) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto.

Art. 9.

Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Può essere concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) esclusività della direzione artistica;

b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attività;

c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, con l'effettuazione, nel periodo di attività dichiarata, di un minimo di cinque concerti per ogni mese di attività e con il raggiungimento comunque di una media di nove concerti mensili. Al fine di comprovare l'attività sovvenzionata, possono essere ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti intestatari dei relativi borderò, nonché all'estero. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione;

d) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività di produzione;

e) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto.

2. In sede di domanda, le istituzioni devono indicare il periodo dell'anno in cui l'attività viene sospesa per consentire la fruizione delle ferie. Tale periodo può coincidere con un intero mese o può essere suddiviso in più mesi. In questo ultimo caso, le frazioni di mese in cui l'attività viene svolta devono essere calcolate comunque complessivamente ai fini del raggiungimento della media dei concerti mensili e deve essere effettuato, sempre complessivamente, il minimo di cinque concerti di cui al comma 1, lettera *c)*.

3. Le istituzioni possono svolgere concorsi e corsi di direzione d'orchestra e di formazione professionale orchestrale organizzati in proprio o in collaborazione con altri enti. Tali attività sono considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 5.

Art. 10.

Attività liriche ordinarie

1. Può essere concesso un contributo alle manifestazioni liriche di cui all'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali è consentito un numero minore, nonché impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione;

d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto;

Art. 11.

Attività concertistiche e corali

1. Può essere concesso un contributo alle attività concertistiche e corali di cui all'art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) realizzazione di un minimo di tredici concerti l'anno;

b) impiego di un direttore artistico di riconosciuta capacità ed esperienza professionale nel settore musicale;

c) realizzazione dell'attività in Italia con facoltà di svolgere non più del dieci per cento di concerti all'estero, non sovvenzionati ad altro titolo dall'Amministrazione e la cui effettuazione sia attestata dalla competente autorità diplomatica.

Art. 12.

Festival e rassegne

1. Può essere concesso, ai festival di cui all'art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e alle rassegne di rilevanza nazionale od internazionale che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area, un contributo, che riveste carattere integrativo rispetto ad altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) programmazione di almeno dieci spettacoli con prevalenza di soggetti italiani e per la restante parte anche di qualificati soggetti stranieri;

b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale specifica, in esclusiva rispetto ad altri festival;

c) sovvenzione di uno o più enti pubblici.

Art. 13.

Concorsi di composizione ed esecuzione musicale

1. Può essere concesso un contributo ai soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, concorsi di composizione ed esecuzione musicale nazionali o internazionali, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica almeno trenta giorni prima della data di effettuazione e non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione;

b) le commissioni devono essere composte da un numero di componenti con diritto di voto non inferiore a cinque, incluso il presidente. Per i concorsi internazionali, i componenti, incluso il presidente, devono essere per la maggioranza di cittadinanza straniera e non più di due aventi la cittadinanza dello stesso Stato;

c) non possono far parte delle commissioni componenti che abbiano rapporti di parentela o di affinità con uno o più concorrenti. Non possono, altresì, farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o più concorrenti. I componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti devono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale. All'atto dell'insediamento della Commissione, ciascun componente rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto stabilito dal presente comma;

d) per i concorsi annuali, le commissioni devono essere rinnovate per un terzo. Per tutti gli altri concorsi, il rinnovo è limitato ad un quarto dei componenti;

e) non può essere scelto lo stesso presidente prima dell'effettuazione di successive due edizioni del concorso;

f) le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso devono prevedere la presenza del pubblico;

g) i risultati sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova;

h) nel regolamento deve essere chiaramente indicata la tipologia dei premi da assegnare.

2. I nominativi dei vincitori dovranno essere comunicati all'Amministrazione, previa autorizzazione degli interessati, con l'indicazione, per ognuno, del *curriculum* artistico e dei recapiti.

Art. 14.

Corsi di perfezionamento professionale

1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che realizzano istituzionalmente e con carattere di continuità corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici e tecnici in qualunque genere musicale, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i corsi, da tenersi nell'arco dell'anno solare, devono essere rivolti a diplomati di conservatori italiani o di istituti musicali italiani o esteri equiparati;

b) la durata dei corsi deve prevedere un arco di tempo definito e adeguato all'insegnamento previsto;

c) in via eccezionale possono partecipare ai corsi, solo in qualità di uditori e previa autorizzazione della direzione artistica, studenti non ancora diplomati, nella misura non superiore al 10% dei partecipanti effettivi a ciascun corso;

d) deve essere cura degli organizzatori dei corsi segnalare ai maggiori organismi concertistici italiani i partecipanti che, a giudizio della direzione artistica e dei docenti, si siano particolarmente distinti e che si ritengano adatti all'avviamento nella professione;

e) non sono ammessi rimborsi spesa di alcun genere a meno che il preventivo finanziario non indichi in entrata contributi da parte di altri enti pubblici e/o privati che ne consentano l'erogazione.

2. I nominativi dei corsisti più meritevoli dovranno essere comunicati all'Amministrazione, previa autorizzazione degli interessati, con l'indicazione, per ognuno, del *curriculum* artistico e dei recapiti.

Art. 15.

Attività promozionale della musica ed enti di promozione musicale

1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione, all'informazione ed alla formazione del pubblico non necessariamente specializzato nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea e di nuove metodologie, anche con riferimento alle interazioni con altri linguaggi dello spettacolo. Tali attività possono consistere nell'organizzazione di seminari, convegni, pubblicazioni, conferenze-concerto, lezioni-concerto, mostre ed altre forme di divulgazione anche multidisciplinari con l'esclusione delle attività contemplate dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

2. Agli organismi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, può essere annualmente riconosciuto, per l'effettuazione di attività di promozione musicale, un contributo non cumulabile con altri concessi dalla direzione generale a qualsiasi titolo.

Art. 16.

Complessi bandistici

1. Fino al trasferimento delle competenze in materia di complessi bandistici agli enti territoriali continuano ad applicarsi a detti organismi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005, tranne quello relativo alla composizione dell'organico, che dovrà essere composto da almeno venticinque strumentisti.

Art. 17.

Progetti speciali

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione, articolate in progetto organico, che abbiano la finalità di sperimentare forme originali di divulgazione della musica, nonché iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi.

Art. 18.

Formazioni strumentali giovanili

1. Può essere concesso un contributo a piccole formazioni musicali composte da giovani che intendano avviarsi alla professione di esecutore. A tal fine, sono annualmente individuati dieci progetti artistici, di cui due riferiti alla musica contemporanea, presentati da giovani, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, di nazionalità italiana o appartenenti a Paesi UE, diplomati presso i conservatori italiani o istituti italiani o esteri equiparati, iscritti all'ENPALS o ad altri istituti stranieri equivalenti, che si siano costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, in formazioni dal duo al sestetto.

2. La Commissione esprime parere sulla base dei seguenti elementi procedendo, ove lo ritenga utile, anche ad audizioni:

a) repertorio progettualmente e culturalmente organico, consono al tipo di formazione strumentale acquisita dagli interessati;

b) curriculum di ciascun esecutore, formulato in forma di autocertificazione, che indichi, fra l'altro, il conservatorio o istituto equiparato frequentato e che riporti i giudizi conseguiti in sede di diploma, gli eventuali corsi di perfezionamento conclusi con profitto e l'eventuale partecipazione a concorsi nazionali o internazionali con l'indicazione del relativo piazzamento nella graduatoria finale. Nel *curriculum* devono essere riportate le esperienze professionali precedenti, come solista e/o come gruppo strumentale, nonché ogni altro elemento utile alla valutazione;

c) repertorio e *curricula* devono essere presentati contestualmente alla domanda di contributo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione.

3. Il direttore generale, sentita la Commissione, assegna alle dieci formazioni selezionate un contributo commisurato anche al numero degli elementi che compongono i singoli complessi.

4. Il contributo assegnato deve essere esclusivamente utilizzato per sostenere i costi di partecipazione a corsi di perfezionamento, per tutta la durata prevista, di riconosciuta valenza, a concorsi, nazionali ed internazionali di esecuzione musicale, a festival, rassegne e stagioni concertistiche che si tengano sul territorio nazionale. Di tale partecipazione deve essere fornita dettagliata relazione artistica e finanziaria, avvalendosi dell'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione, che può disporre l'erogazione dell'intero contributo assegnato ovvero di quota parte dello stesso sulla base dei dati di utilizzo del contributo. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito Internet l'elenco delle formazioni strumentali annualmente selezionate, con l'indicazione, previa autorizzazione degli interessati, di ulteriori dati.

Art. 19.

Attività all'estero

1. Può essere concesso un contributo per le attività musicali da svolgersi all'estero a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell'attività da parte del Paese ospitante.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

2. Al fine di conseguire il coordinamento delle attività, un più incisivo raggiungimento delle finalità istituzionali, un allargamento delle fasce di pubblico in un più ampio contesto territoriale ed il contenimento dei costi, a decorrere dall'anno 2010, può essere annualmente concesso un contributo per attività di promozione musicale a non più di un organismo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589.

3. Per il solo anno 2008:

a) il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;

b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato;

c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, è di quindici giorni;

d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in formato elettronico entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera *c)*.

4. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività musicali, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;

b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano», relativamente alle disposizioni riguardanti le attività musicali.

3. I requisiti di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *a)*, e 12, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto entrano in vigore dall'anno 2009. Fino a tale termine continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. Resta, altresì, fermo quanto previsto all'art. 16 del presente decreto.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 70

DECRETO 12 novembre 2007.

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attività teatrali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di teatro, commedia musicale ed operetta, in base agli stanziamenti destinati alle attività teatrali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia musicale sono riconosciuti a condizione che il testo e le musiche siano originali e di autori italiani contemporanei. Sono altresì considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attività di produzione e di ospitalità e di novemila euro per l'attività degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico.

3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi teatrali, propri di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla contemporaneità;

b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura teatrale, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;

d) promuovere nella produzione teatrale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze;

e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;

g) ampliare le potenzialità del mercato teatrale, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;

h) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo;

i) promuovere l'interdisciplinarietà e la multimedialità;

l) sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

4. Il Ministro, con proprio decreto, determina gli elenchi degli organismi e delle iniziative teatrali di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11, sentito il parere della Commissione consultiva per il teatro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali i provvedimenti possono comunque essere adottati.

5. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori teatrali, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo

1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5. Il contributo è assegnato sulla base della validità organizzativa ed imprenditoriale, nonché della qualità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventù, il numero minimo degli elementi è ridotto a quattro; il teatro di figura non è soggetto a limitazioni.

2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Sono considerati, ai fini della determinazione della base quantitativa, i seguenti costi:

a) per i teatri stabili, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo teatrale prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale artistico e tecnico. Per l'attività di ospitalità si considerano i compensi corrisposti agli organismi teatrali ospitati, operanti esclusivamente nei settori di cui al presente decreto, nel limite massimo dei costi concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali;

b) per le imprese di produzione, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera *a)* del presente comma;

c) per il teatro di figura, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera *a)* del presente comma;

d) per gli organismi di promozione e formazione del pubblico, quelli concernenti gli organismi teatrali ospitati operanti nel settore della prosa con riferimento ai compensi corrisposti, nonché quelli concernenti la promozione, la pubblicità e la gestione delle sale, con esclusione di quelli del personale dipendente;

e) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione della sala per attività continuativa e per attività stagionale; si considerano, inoltre, i costi di promozione del pubblico e pubblicità;

f) per la promozione teatrale e perfezionamento professionale, nonché per gli artisti di strada, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali;

g) per le rassegne e i festival, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera *a)* del presente comma, quelli concernenti l'ospitalità, nonché quelli concernenti la pubblicità e promozione;

h) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi;

i) per l'attività all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti.

4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entità delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

5. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La Commissione esprime prioritariamente il parere sulla sussistenza dei presupposti artistici e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Possono essere riconosciute, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le coproduzioni effettuate fra non più di tre organismi.

6. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13.

7. L'attività recitativa svolta in Paesi UE è riconosciuta entro il limite del trenta per cento dell'attività svolta in Italia.

8. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificate, nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto.

9. Almeno la metà degli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati nell'anno per un minimo di venti giornate recitative. Per il teatro di innovazione, le giornate recitative sono ridotte a quindici.

Art. 4.

Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attività teatrali, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo.beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore teatro». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attività all'estero in più Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;

d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

e) indicazione della regione in cui si svolge l'attività prevalente del soggetto.

2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore teatrale. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze.

3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.

4. Per gli enti pubblici la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo.

5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine per la presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori.

6. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.

7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la direzione generale trasmette alle regioni in formato elettronico le domande pervenute, entro venti giorni dai termini di presentazione delle stesse.

8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo.

Art. 5.

Valutazione qualitativa

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione.

2. La Commissione tiene conto:

a) della qualità artistica dei progetti;

b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia.

3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:

a) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo;

b) direzione artistica o organizzativa;

c) identità e continuità del nucleo artistico ed organizzativo;

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi UE ed alla committenza di testi originali;

e) periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere;

f) carattere di stanzialità per le attività stabili e tipologia del decentramento territoriale per le attività di giro;

g) integrazione delle arti sceniche e processi innovativi nell'ambito della produzione;

h) creazione di rapporti con le scuole e le università, ivi compresi momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;

i) integrazione con il patrimonio storico ed architettonico;

l) obiettivo del progetto, con riferimento alle sue finalità sociali;

m) rapporto consolidato con enti locali e istituzioni culturali;

n) formazione e sostegno alle nuove istanze artistiche;

o) impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni;

p) qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività teatrale;

q) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale.

4. Il parere di cui al comma 2, lettera *b)* viene espresso dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo.

5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:

a) progetti artistici realizzati e l'andamento del flusso degli spettatori paganti registrati;

b) capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.

6. Per l'attività degli organismi di promozione e formazione del pubblico, la Commissione tiene particolare

conto dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attività teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda teatrale.

7. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la validità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto:

a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;

b) della località e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante;

c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.

L'entità del contributo non può superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite.

8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo.

Art. 6.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione può prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili, concedendo la facoltà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. A seguito dell'assegnazione del contributo, l'Amministrazione eroga l'acconto nella misura dell'ottanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:

a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta;

b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta;

c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle giornate lavorative, nonché degli scritturati, con la quantificazione dei costi e degli oneri sociali sostenuti;

d) incassi delle recite effettuate;

e) numero delle regioni e piazze visitate.

4. Per le attività all'estero devono essere altresì trasmesse la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attività e il numero delle manifestazioni effettuate, nonché le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 5, determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite, e conseguentemente dei contributi assegnati.

6. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti riguardanti l'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

8. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.

9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, solo per tale aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.

Art. 7.

Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, è disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme già eventualmente versate.

Art. 8.

Attività teatrale stabile

1. L'attività teatrale stabile è svolta dai teatri stabili ad iniziativa pubblica, ad iniziativa privata, di innovazione rivolta alla ricerca e sperimentazione, nonché di innovazione rivolta all'infanzia ed alla gioventù.

2. L'attività teatrale stabile è connotata dal prevalente rapporto con il territorio entro il quale è ubicato ed opera il soggetto che la svolge, dalla stabilità del nucleo artistico-tecnico-organizzativo, nonché da una progettualità con particolari finalità artistiche, culturali e sociali, ed è caratterizzata da:

a) sostegno e diffusione dei valori del teatro nazionale d'arte, di tradizione e della commedia musicale, con adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione e ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti;

b) rinnovo del linguaggio teatrale e sostegno alla drammaturgia contemporanea;

c) sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale;

d) diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni fascia di età e ceto sociale;

e) valorizzazione di nuovi talenti;

f) esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

g) autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del teatro;

h) rappresentazione in sedi direttamente gestite di almeno:

1) il 30 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in città con non oltre 250.000 abitanti;

2) il 40 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in città con più di 250.000 abitanti e fino a 700.000 abitanti;

3) il 50 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in città con più di 700.000 abitanti;

i) rappresentazione delle recite di produzione nel territorio della regione di appartenenza per almeno il 10 per cento, in aggiunta al requisito di cui alla lettera *h)*;

l) ospitalità coerente con le finalità perseguite;

m) stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico;

n) disponibilità di entrate finanziarie adeguate alla realizzazione del progetto.

Art. 9.

Teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa pubblica è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione da parte della regione, della provincia e del comune nel cui territorio è situata la sede, con l'impegno dei soci a contribuire alle spese dell'ente in misura almeno pari al contributo annualmente versato dallo Stato, nonché a garantire la disponibilità di una o più sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura di tutte le spese di esercizio;

b) presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

c) presenza di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso di presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali necessari;

d) presenza di tre componenti del Collegio dei revisori, dei quali due sono scelti da iscritti all'albo dei revisori dei conti ed un terzo è designato dal Ministero con funzioni di presidente;

e) stabilità del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il quaranta per cento degli interpreti e stabilità dell'organico amministrativo e tecnico per almeno il sessanta per cento dell'organico;

f) effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti, ridotte a quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative per i teatri stabili di minoranze linguistiche o di confine;

g) committenza ed allestimento ogni due anni di almeno un'opera di autore italiano vivente;

h) allestimento od ospitalità di almeno uno spettacolo d'innovazione o ricerca;

i) valorizzazione, qualificazione ed impiego di giovani attori e tecnici nell'àmbito del nucleo artistico stabile.

Art. 10.

Teatri stabili ad iniziativa privata

1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa privata è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al possesso dei seguenti requisiti:

a) progetto artistico integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

b) disponibilità esclusiva di una sala teatrale di almeno cinquecento posti;

c) stabilità del nucleo artistico;

d) effettuazione di almeno quattromilacinquecento giornate lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti;

e) valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo, con particolare riguardo ad autori viventi, ed allestimento od ospitalità di almeno uno spettacolo d'innovazione o ricerca;

f) disponibilità di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti.

2. Possono essere, altresì, riconosciuti teatri stabili ad iniziativa privata organismi che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, abbiano la disponibilità esclusiva di una sala teatrale di almeno milletrecento posti e programmino commedie musicali di autori italiani contemporanei per almeno il settanta per cento dell'attività effettuata.

Art. 11.

Teatri stabili di innovazione

1. Sono teatri stabili di innovazione quelli che svolgono attività di ricerca e sperimentazione teatrale o attività teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventù.

2. L'attività della ricerca e sperimentazione teatrale è caratterizzata da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed alla integrazione delle arti sceniche, e da iniziative di studio e laboratorio, anche in collaborazione con le università per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca.

3. L'attività teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventù è caratterizzata da una particolare attenzione all'evoluzione del linguaggio artistico e pedagogico, allo sviluppo e diffusione della cultura teatrale presso il pubblico in età prescolare e scolare, alle iniziative di studio e laboratorio, in collaborazione con le strutture scolastiche, mirate a finalità educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti.

4. Il riconoscimento di teatro stabile di innovazione è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al possesso dei seguenti requisiti:

a) valorizzazione di nuovi talenti;

b) disponibilità esclusiva di una o più sale teatrali, di cui almeno una di duecento posti;

c) effettuazione di almeno quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti all'anno;

d) stabilità del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico;

e) disponibilità di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al quaranta per cento dei costi sostenuti, tra i quali almeno un ente locale.

Art. 12.

Imprese di produzione teatrale

1. Può essere concesso un contributo alle imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta, di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, che si caratterizzano per la capacità organizzativa, per la validità artistica del progetto in relazione alla tradizione teatrale, alla drammaturgia contemporanea, alla più ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio nazionale, alla valorizzazione di nuovi talenti, alla ricerca di nuovi linguaggi artistici e per la diffusione del teatro presso nuove fasce di pubblico, anche in età scolare e prescolare.

2. Dette imprese possono essere ammesse al contributo, se effettuano un minimo di novanta giornate recitative e di mille giornate lavorative, in presenza di:

a) direzione artistica di comprovata qualificazione professionale e nucleo artistico stabile;

b) autonomia creativa e organizzativa;

c) significativa progettualità culturale e di rilevante impatto sul pubblico.

3. Possono altresì essere ammesse al contributo statale le imprese di teatro di innovazione che, oltre alla direzione artistica di comprovata qualificazione professionale ed alla autonomia creativa e organizzativa, si caratterizzano per la continuità e identità del nucleo artistico, per la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale e per la presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali e l'integrazione tra le arti sceniche; ai fini del raggiungimento dei minimi recitativi, tali imprese possono computare fino a venticinque giornate di attività di laboratorio.

4. Le imprese di produzione teatrale, ammesse al contributo e che hanno la disponibilità pluriennale di un teatro, possono altresì essere ammesse al contributo per l'attività di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 15, in presenza di un'adeguata ospitalità per almeno il cinquanta per cento a compagnie organizzate da imprese diverse.

5. Le imprese di produzione teatrale possono, al termine di tre anni consecutivi di attività destinataria di contributo, effettuare a domanda, solo per l'anno appena successivo, il dieci per cento dei minimi recitativi e lavorativi previsti dal presente decreto, sostituendo la restante parte con attività di laboratorio, scientifica, seminariale e di studio. Il progetto di tale attività deve essere presentato attraverso una specifica relazione da sottoporsi al preventivo parere della commissione. Al termine delle attività, l'impresa dovrà, a consuntivo, illustrare all'Amministrazione il progetto realizzato, da cui dovrà emergere con chiarezza la nuova progettualità da porre alla base delle future attività. Il contributo relativo all'anno di studio è individuato nella misura massima del cinquanta per cento del contributo assegnato all'impresa il precedente anno. Può applicarsi l'art. 6, comma 2, sull'importo di cui al precedente periodo. Le imprese che effettuano domanda di contributo ai sensi del presente comma, possono comunque presentare domanda anche ai sensi del comma 3. Tale domanda sarà considerata decaduta nel caso in cui venga autorizzata dalla Commissione l'attività di cui al presente comma.

Art. 13.

Teatro di figura

1. Può essere concesso un contributo alle imprese che svolgono in un determinato ambito territoriale, con un organico progetto e stabilità del nucleo artistico, un'attività continuativa di produzione del teatro di figura di significativo rilievo, anche in convenzione con gli enti locali interessati, ed integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, aggiornamento delle tecniche e rinnovamento espressivo, rassegne e festival.

2. Sono ammesse al contributo le imprese di produzione del teatro di figura che effettuano almeno ottanta giornate recitative di spettacoli del repertorio tradizionale italiano ed innovativo, quaranta delle quali pos-

sono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dal borderò, e settecento giornate lavorative.

3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto dell'effettuazione dell'attività di produzione teatrale all'estero, anche attraverso coproduzioni internazionali, e della gestione, con la partecipazione di almeno un ente locale, di spazi adeguati all'attività di ospitalità di rassegne e festival, per almeno cinquanta recite, cui gli spettatori possono accedere gratuitamente, nonché l'apertura al pubblico di collezioni storiche e musei e la realizzazione di iniziative di studio, formazione ed editoriali.

Art. 14.

Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi, beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio della predetta regione e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attività, in aggiunta a quella effettuata nella regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere riconosciuto un solo organismo per regione finanziato ai sensi del presente articolo.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative effettuate da organismi, per almeno il novanta per cento di nazionalità italiana rispondenti a chiari requisiti di professionalità e di qualità artistica, operanti nei settori di cui al presente decreto. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;

c) autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;

d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio;

e) progetto di informazione, promozione e formazione del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza del teatro, con la promozione di incontri con gli artisti, attività editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed universitario;

f) disponibilità di entrate finanziarie da parte di soggetti diversi dallo Stato, ad esclusione degli incassi, non inferiori al trenta per cento dei costi totali sostenuti;

g) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell'anno precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi.

Art. 15.

Esercizio teatrale

1. Può essere concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della pubblicità e della promozione del pubblico in presenza dei seguenti requisiti:

a) possesso delle prescritte autorizzazioni;

b) programmazione di almeno centotrenta giornate recitative annuali integralmente riservate alle attività di cui al presente decreto per iniziative ad attività continuativa;

c) programmazione di almeno ottanta giornate recitative annuali integralmente riservate alle attività di cui al presente decreto per iniziative ad attività stagionale.

2. È riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala teatrale con una capienza non superiore a duecentocinquanta posti ed in presenza dei prescritti requisiti connessi all'agibilità, un'ulteriore valutazione per un progetto di produzione realizzato nella stessa, purché non superiore al trenta per cento del totale delle giornate recitative programmate e secondo i criteri stabiliti per gli organismi di cui all'art. 12.

Art. 16.

Promozione teatrale, perfezionamento professionale, ed artisti di strada

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati che, non svolgendo attività produttiva, realizzano progetti di:

a) promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché di valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale, con carattere istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e teatrale;

c) coordinamento e sostegno dell'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

d) produzione e promozione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca all'interno delle strutture universitarie statali, anche in collaborazione con i soggetti della stabilità teatrale.

2. Può essere concesso un contributo, nella misura massima del trenta per cento dei costi sostenuti, a soggetti che svolgono attività di promozione del teatro di strada o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Art. 17.

Rassegne e festival

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con siti storici ed archeologici e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzati in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, e non può superare il trenta per cento dei costi sostenuti, ed è concesso sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direzione artistica di riconosciuta capacità e prestigio professionale in esclusiva;

c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa;

d) programmazione di almeno sei spettacoli, sia di ospitalità che in coproduzione, di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri, dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;

e) programmazione di spettacoli, sia di ospitalità che in coproduzione, di soggetti italiani con prevalenza di quelli già sovvenzionati e di formazioni straniere di elevata qualità artistica;

f) previsione di attività collaterali di promozione del pubblico anche attraverso convegni, seminari, mostre, attività editoriali.

Art. 18.

Ente teatrale italiano

1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, può ricevere un contributo su presentazione di un programma di valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali di prosa, di danza e musicali, soprattutto attraverso interventi per la pubblicità, la comunicazione, la promozione e la formazione del pubblico, anche a sostegno di progetti elaborati in accordo con le regioni e gli enti locali, deliberato dai competenti organi statutari.

2. Le modalità ed i criteri di intervento finanziario dell'ETI sono disciplinati con apposito regolamento interno.

3. All'ETI possono essere, altresì, concessi contributi finalizzati a particolari progetti di attività, anche individuati dall'Amministrazione, volti a favorire iniziative, con particolare riguardo a quelle di giovani compresi tra i diciotto e i trentacinque anni di età, di diffusione all'estero dell'espressione artistica nazionale, la realizzazione di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di rilevanza internazionale, la diffusione della cultura teatrale nelle zone meno servite, l'integrazione dello spettacolo con i più moderni strumenti della comunicazione e con la televisione, la promozione di sinergie operative con i beni culturali ed il turismo.

4. L'ETI può stipulare con le compagnie teatrali, di danza e musicali, per l'attività ordinaria e per specifici progetti, solo contratti a percentuale sugli incassi, con l'eccezione delle compagnie programmate all'estero e di quelle straniere di grande rilevanza internazionale.

Art. 19.

Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico» e società italiana autori drammatici

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» può ricevere un contributo su presentazione del programma di attività deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo può essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive e di ricerca realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia o assunte in collaborazione con altri enti teatrali anche a sostegno della drammaturgia contemporanea.

2. Al fine di armonizzare l'attività dell'Accademia con le disposizioni attuative della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'Amministrazione procede a periodiche consultazioni con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica ai fini di una concertata azione a sostegno e sviluppo delle sue finalità istituzionali.

3. La Società italiana autori drammatici può ricevere un contributo per la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, su presentazione di un progetto che può articolarsi in seminari, convegni, premi ed attività editoriali.

Art. 20.

Progetti speciali

1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione articolate in progetto organico che abbiano finalità di sperimentare forme originali di divulgazione del teatro, nonché iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi.

Art. 21.

Attività all'estero

1. Può essere concesso un contributo per le attività teatrali da svolgersi all'estero, a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell'attività da parte del Paese ospitante.

Art. 22.

Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del direttore generale, possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

2. Per il solo anno 2008:

a) il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;

b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato;

c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, è di quindici giorni;

d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in formato elettronico entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della lettera *c)*.

3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività teatrali, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo;

b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello spettacolo italiano» relativamente alle disposizione riguardanti la prosa.

3. I requisiti di cui all'art. 8, comma 2, lettera *h)*, entrano in vigore nell'anno 2009 e quelli di cui alla lettera *i)* del medesimo comma nell'anno 2010. Per l'anno 2008 continuano ad applicarsi quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005, nonché la specifica possibilità di derogare le disposizioni in merito al requisito degli elementi impiegati di cui all'art. 3, comma 1, già prevista nel predetto decreto.

4. Il massimale economico di cui all'art. 2, comma 2, previsto per gli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, si applica a decorrere dall'anno 2009. I requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*, all'art. 10, comma 1, lettera *e)* e comma 2, entrano in vigore nell'anno 2009. Il requisito di cui all'art. 14, comma 1, ultimo periodo, entra in vigore nell'anno 2010. Fino a tali termini continuano ad applicarsi, rispettivamente, il massimale economico e i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005.

Roma, 12 novembre 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 72

DECRETO 20 novembre 2007.

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge di individuazione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attività circensi e di spettacolo viaggiante

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività circense e di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati alle attività circensi e di spettacolo viaggiante dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, inserite nell'elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni istituito dall'art. 4 della stessa legge.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerati le attività relative alla produzione circense in Italia ed all'estero, la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, i danni agli impianti conseguenti ad eventi fortuiti in Italia ed all'estero, le accertate difficoltà di gestione, l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, le iniziative promozionali, assistenziali ed educative.

3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:

a) favorire la qualità artistica dello spettacolo circense ed il costante rinnovamento dell'offerta di spettacolo viaggiante e dell'arte circense italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;

b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura circense ed alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

c) promuovere nella produzione dello spettacolo circense e viaggiante la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

d) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;

e) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante;

f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

g) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante;

h) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

i) sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero.

4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito «direttore generale», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori circense e dello spettacolo viaggiante, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

Art. 3.

Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo

1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 4, nonché, per i contributi per attività circense in Italia ed all'estero, e per iniziative promozionali, educative ed assistenziali, sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5.

2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Sono considerati ai fini della determinazione della base quantitativa i seguenti costi:

a) per l'attività circense in Italia, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo circense prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, nonché quelli concernenti le rappresentazioni calcolati forfettariamente sulla base di una quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni ed al numero di addetti del complesso circense;

b) per i danni da eventi fortuiti, la spesa per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati;

c) per le accertate difficoltà di gestione, il deficit di bilancio relativo all'anno precedente quello in cui si richiede il contributo;

d) per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, la spesa relativa;

e) per le iniziative promozionali, i compensi e le spese di ospitalità per gli artisti, i membri delle giurie dei festival ed i relatori di convegni, nonché le spese di promozione e pubblicità; per le attività editoriali le spese redazionali, quelle per la stampa e la spedizione;

f) per le iniziative educative ed assistenziali, le spese istituzionali ed i compensi per il personale docente e dipendente, comprensivi di oneri sociali;

g) per la strutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, il costo dei lavori;

h) per l'attività circense all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti, nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali versati nel periodo di svolgimento della tournèe; per i viaggi e trasporti effettuati su strada, oltre agli oneri previdenziali, sono considerate spese forfettarie in relazione alle dimensioni ed al numero degli addetti del complesso circense.

4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entità delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione.

6. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto.

Art. 4.

Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità e determinazione del contributo

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attività di danza e per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della direzione generale (www.spettacolo.beniculturali.it). Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore attività circensi e spettacolo viaggiante». Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attività all'estero in più Paesi, dovranno essere presentate singole domande per ciascuna iniziativa programmata. La domanda di contributo deve essere corredata di:

a) nel caso di soggetti giuridici privati (associazioni, fondazioni, società) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

b) nel caso di cui alla precedente lettera *a)*, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano eventuali variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla medesima lettera *a)*;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio competente (con esclusione delle domande per iniziative promozionali, assistenziali ed educative);

d) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione;

e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

f) per i contributi al settore circense, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali.

2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore circense e dello spettacolo viaggiante.

3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.

4. Per gli enti pubblici la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. In caso di inadempienza, il direttore generale dispone la decadenza dal contributo.

5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo ed al 31 ottobre dello stesso anno cui si riferisce il contributo per i soli acquisti di beni strumentali dello spettacolo viaggiante. Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche

relative al progetto artistico presentato con riferimento alle domande per attività circense in Italia ed all'estero e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative. Il termine per la presentazione delle domande per attività circense all'estero è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce il contributo. Le domande di contributo per evento fortuito devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento. Le domande di contributo per difficoltà di gestione devono essere presentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. I termini previsti nel presente comma sono perentori.

6. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.

7. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'importo del contributo.

Art. 5.

Valutazione qualitativa

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per attività circense in Italia ed all'estero nonché per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, la valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione.

2. La Commissione tiene conto della qualità artistica dei progetti.

3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti:

a) rilevanza locale, nazionale o internazionale, del complesso circense;

b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico;

c) attendibilità del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;

d) numero e rilevanza delle località visitate;

e) impiego di personale non familiare;

f) impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i trenta anni;

g) agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili.

4. La Commissione, relativamente agli anni precedenti quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamente all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:

a) l'andamento del numero degli spettatori paganti nonché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;

b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e /o di enti territoriali.

5. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la validità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto:

a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;

b) dell'area geografica e della località presso cui si svolge l'attività circense.

L'entità del contributo non può superare le spese di viaggio e trasporto, nonché l'importo degli oneri sociali esposti nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.

6. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo.

Art. 6.

Erogazione del contributo. Controlli

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione può prendere in considerazione una parte dei costi ammissibili, concedendo la facoltà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi previsti per l'attività circense. Resta fermo l'obbligo di presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Sui contributi assegnati per attività circense in Italia e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, l'Amministrazione può erogare acconti nella misura del sessanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi ovvero dei saldi nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti beneficiari devono presentare una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dell'Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:

a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta;

b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta.

Per l'attività circense in Italia, oltre ai punti *a)* e *b)*, nella stessa dichiarazione devono anche essere indicati:

numero delle rappresentazioni effettuate;

incassi delle rappresentazioni effettuate;

numero delle regioni e piazze visitate;

numero di addetti stabilmente impiegato;

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attività sovvenzionata.

Per le iniziative promozionali, assistenziali ed educative, oltre ai punti *a)* e *b)* nella stessa dichiarazione

deve essere riportato l'elenco delle fatture complete dei dati identificativi attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata.

4. Per le attività all'estero, devono essere altresì trasmesse la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il periodo di effettuazione dell'attività ed il numero delle rappresentazioni effettuate, le fatture quietanzate relative alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, l'elenco degli addetti, nonché la certificazione liberatoria ENPALS attestante gli oneri versati per il periodo dell'attività all'estero. Qualora le spese ammissibili siano documentate in misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene ridotto.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore, il direttore generale provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.

6. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

8. Nel caso di contributi per attività circense in Italia e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, l'importo del contributo è proporzionalmente diminuito quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione.

9. La variazione di elementi artistici sostanziali del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente presentato, va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo. Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati concessi.

Art. 7.

Decadenza dal contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine ovvero contenga elementi non veritieri, è disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme già eventualmente versate.

2. Per i contributi al settore circense, la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali.

Art. 8.

Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

1. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è istituito presso la direzione generale l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del direttore generale, di concerto con il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione.

Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'art. 141, lettera *d)* del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, sono le Commissioni di vigilanza.

3. L'inserimento di nuove attrazioni è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati (operatori del settore, associazioni di categoria, ditte costruttrici), di domanda in bollo con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria (grande, media, piccola) nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.

4. Può essere richiesta, con domanda in bollo, anche la modifica della denominazione e/o della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite in elenco, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, di adeguata documentazione tecnica. In quest'ultimo caso può essere richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza.

La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della Commissione.

5. La cancellazione di attrazioni già iscritte in elenco è effettuata su richiesta dei soggetti interessati di cui al comma 3 del presente articolo, su conforme parere della Commissione.

Art. 9.

Attività circense in Italia

1. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è considerata attività circense quella nella quale un'impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. È considerata altresì attività circense quella che si svolge, con i medesimi tipi di spettacolo, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.

2. La denominazione del complesso circense per il quale è richiesto il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione.

3. Può essere concesso un contributo agli esercenti circensi a condizione che:

a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del circo *mortis causa* o per collocamento a riposo dello stesso titolare;

b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente quello per il quale è richiesto il contributo, documentate con attestazioni SIAE;

c) effettuino nel corso dell'anno almeno centocinquanta rappresentazioni;

d) utilizzino continuativamente nel corso dell'anno almeno otto addetti.

Quest'ultimo requisito deve essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.

Art. 10.

Attività circense all'estero

1. Può essere concesso un contributo agli esercenti circensi per le attività da svolgersi all'estero a condizione che:

a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del circo *mortis causa* o per collocamento a riposo dello stesso titolare;

b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente quello per il quale è richiesto il contributo, documentate con attestazioni SIAE;

c) svolgano non oltre otto mesi di attività all'estero;

d) effettuino almeno novanta rappresentazioni in Italia;

e) il complesso circense sia dotato di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica.

2. Durante lo svolgimento della tournèe il complesso circense deve avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournèe che esegua uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata all'istanza copia del contratto di scritturazione.

Art. 11.

Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense

1. Può essere concesso un contributo per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio;

b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente;

d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Per la liquidazione del contributo deve essere trasmessa la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute;

b) certificato comunale attestante l'agibilità dell'area strutturata;

c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Art. 12.

Danni conseguenti ad evento fortuito

1. Può essere concesso un contributo per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno tre anni;

b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente al verificarsi dell'evento fortuito almeno centocinquanta rappresentazioni;

c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra almeno per il venticinque per cento il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

2. La domanda deve essere corredata di:

a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell'evento e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

f) per gli esercenti circensi, attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente;

g) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nel caso di incendio.

3. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere inviata la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti la spesa sostenuta;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale e/o l'effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture nonché fotografie dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nel precedente comma 1, in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

d) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato.

Art. 13.

Accertate difficoltà di gestione

1. Può essere concesso un contributo per accertate difficoltà di gestione agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante a condizione che:

a) siano in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno tre anni;

b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente la difficoltà di gestione, almeno centocinquanta rappresentazioni.

Le difficoltà di gestione devono essere obiettivamente gravi e non dipendenti da cattiva amministrazione dell'esercente e devono essere documentate.

2. La domanda deve essere corredata di:

a) nel caso di imprese circensi, attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nel biennio precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;

b) rendiconto finanziario;

c) relazione dettagliata sulle cause che hanno determinato la situazione deficitaria;

d) documentazione contabile concernente la situazione deficitaria;

e) eventuali attestazioni di pubbliche autorità sulle cause che hanno determinato la difficoltà di gestione;

f) ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e amministrativa, relativa alla situazione deficitaria.

Art. 14.

Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

1. Può essere concesso un contributo per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di moto autoacrobatiche a condizione che:

a) siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.;

b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel corso del biennio precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni e si impegnino ad effettuare centocinquanta rappresentazioni nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;

c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati.

2. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi solo ai sensi del presente articolo.

3. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi due anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione. Nel caso di imprese circensi, devono essere state effettuate almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente l'anno per il quale viene richiesto il contributo.

4. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche devono essere trascorsi almeno sei anni dalla precedente assegnazione e nello stesso periodo devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni.

5. Per l'acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, per l'acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione attestante che lo stesso è classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante.

6. Per l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione il numero di anni a fianco di ciascuno indicati:

a) chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario genere, gradinate e tribune: anni cinque;

b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto.

7. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione.

8. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

per gli esercenti circensi:

attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente;

preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice;

per gli esercenti dello spettacolo viaggiante:

fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse nell'anno per il quale viene richiesto il contributo, concernenti l'avvenuto acquisto di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

9. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere inviata la seguente documentazione:

a) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati e il saldo della fattura, nonché documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice. In caso di pagamento rateale dovrà essere altresì attestata l'esistenza o meno di riserva di proprietà sul bene acquistato;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio competente ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;

c) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, attestante anche che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;

d) documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

e) solo per gli esercenti circensi: fatture in originale, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti;

f) solo per gli esercenti dello spettacolo viaggiante: certificato di collaudo dell'attrazione acquistata redatto da un professionista abilitato.

Art. 15.

Iniziative promozionali, assistenziali ed educative

1. Può essere concesso un contributo non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, a soggetti pubblici e privati operanti nel settore che realizzano progetti di:

a) sviluppo, divulgazione, informazione e formazione del pubblico nel campo dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante. Tali progetti possono articolarsi in seminari, convegni, mostre, festival e rassegne, iniziative editoriali, spot radiotelevisivi, centri di documentazione, museali ed altre forme di divulgazione anche multidisciplinari;

b) iniziative assistenziali a favore degli operatori del settore, ed iniziative educative, quali stages, laboratori, corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, con carattere istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati.

2. I contributi per festival circensi possono essere concessi a condizione che:

a) si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;

b) le manifestazioni stesse siano di particolare rilevanza nazionale ed internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento ed allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e siano realizzate in un medesimo luogo ed in un arco di tempo limitato, preferibilmente in un periodo nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attività circense;

c) vi siano esibizioni di artisti provenienti dalle scuole circensi italiane e/o straniere più rappresentative;

d) la giuria sia composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo.

3. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa non deve configurarsi, per le modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi, ancora da assegnarsi, di cui agli articoli 9 e 15 del presente decreto, a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

2. Per il solo anno 2008:

a) il termine perentorio per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9, 10, 11, 14 (esclusivamente per il settore circense) e 15, è fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;

b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.

3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto articolo continua ad applicarsi per gli anni successivi.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività circensi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163», e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività di spettacolo viaggiante, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento».

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 128

07A10951

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703268/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.